



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 23.07.2012

OGGETTO: Ottemperanza all'ordine di esecuzione della sentenza n. 2841/2012 del TAR Campania Napoli, I^a Sezione, del 15.06.2012. Presa d'atto dell'annullamento della delibera consiliare n. 13 del 29.02.2012, nella parte in cui ha eletto terzo componente del collegio dei revisori dei conti Salvatore Damiano anziché Francesco Puca.

L'anno duemiladodici e questo giorno ventitre del mese di luglio alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 16.07.2012 prot. 22863 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto n. 18 e assenti n. 7 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- se- nti	N. Ord	Cognome e Nome	pre- sen- ti	As- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		15	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
2	VERGARA LUIGI		X	16	CAPPUCCIO NELLO		X
3	PAPPADIA GABRIELE	X		17	CHIARIELLO NUNZIO		X
4	ITALIA GIUSEPPE	X		18	PEDATA ANTIMO		X
5	DI LORENZO FRANCESCO	X		19	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
6	PETITO SANTO		X	20	PEDATA FERDINANDO		X
7	BENCIVENGA CRESCENZO	X		21	PALLADINO ADRIANA		X
8	CESARO ANIELLO	X		22	BARRETTA PASQUALE	X	
9	PETRONE GAETANO	X		23	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO	X	
10	CAMMISA FRANCESCO	X		24	VERRONE MARIO	X	
11	GRAPPA RAFFAELE	X		25	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
12	DI SPIRITO ANTIMO	X					
13	VERDE ANTIMO	X					
14	DI DONATO RAFFAELE	X					

Assiste il Vice-Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Petito incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

O M I S S I S

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

OTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2841/2012 DEL TAR CAMPANIA NAPOLI I SEZ. DEL 15.06.2012. PRESA D'ATTO DELL'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 13 DEEL 29.02.2012 NELLA PARTE IN CUI HA ELETTO TERZO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SALVATORE DAMIANO ANZICHÉ FRANCESCO PUCA.

PREMESSO

- che con delibera n.13 del 29.02.2012 il Consiglio Comunale eleggeva come terzo componente del collegio dei revisori dei conti il dott. Salvatore Damiano;

- che con ricorso presentato al TAR Campania, RG 2056/2012, il dott. Francesco Puca impugnava la predetta delibera, rilevandone l'illegittimità per avere il Consiglio Comunale proceduto al ballottaggio tra i candidati Puca e Damiano aventi parità di voto anziché procedere alla nomina del primo in quanto più anziano rispetto al secondo;

- che il TAR Campania, riconoscendo l'illegittimità della delibera impugnata, con sentenza n.02841/12, con pronuncia definitiva sulla domanda proposta, annullava la delibera del Consiglio Comunale nella parte relativa all'elezione del Dott. Salvatore Damiano come componente del collegio dei revisori dei conti, dovendo essergli preferito il ricorrente Dott. Francesco Puca, avente maggiore anzianità di età;


RITENUTO

-di dover ottemperare a tale giudicato;

PROPONE

-di prendere atto dell'annullamento della delibera consiliare n.13 del 29.02.2012 nella parte relativa all'elezione del Dott. Salvatore Damiano, dovendogli essere preferito il Dott. Francesco Puca;

Il Funzionario Avvocato
(Avv. Loredana Di Spirito)



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta che precede

D E L I B E R A

- di dare atto dell'avvenuto annullamento della delibera consiliare n. 13 del 29.02.2012 nella parte relativa all'elezione di Salvatore Damiano come componente del collegio dei Revisori dei Conti, dovendogli essere preferito Francesco Puca;

- dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Illustra il punto l'Avv. Loredana Di spirito

Interviene il Consigliere Russo il quale evidenzia che l'errata votazione è stata indotta su suggerimento del Segretario Generale;

Replica l'Avv. Di Spirito

Interviene nella discussione il Sindaco, i consiglieri Castiglione e Italia

Il presidente mette a votazione il punto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Funzionario Resp.le dell'Avvocatura sopra riportata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 nonché il parere di conformità del V. Segretario Generale;

Presenti 18 Assenti 7;


Favorevoli 15 – Astenuti 3

Si approva

DELIBERA

Di Prendere atto dell'annullamento della delibera consiliare n. 13 del 29.2.2012 ex sentenza n. 2841/2012 TAR Campania nella parte relativa all'elezione di Salvatore Damiano come componente del collegio dei revisori dei Conti, in luogo di Francesco Puca.

N. 02841/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02056/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2012, proposto da:

FRANCESCO PUCA, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Puca, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 70/b presso l'Avv. Rita Nissim;

contro

COMUNE DI SANT'ANTIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Mazzeo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mazzeo;

nei confronti di

SALVATORE DAMIANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Capasso, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;

per l'annullamento

a) della delibera del Consiglio Comunale di Sant'Antimo n. 13 del 29 febbraio 2012, recante l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei

conti;

b) di qualsiasi atto che possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque in rapporto di correlazione;

e per la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e del controinteressato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;

Premesso che:

- nel rispondere ad apposito avviso pubblicato dal Comune di Sant'Antimo, il ricorrente presentava la propria candidatura per l'elezione a componente del collegio dei revisori dei conti, riportando un numero di voti pari a quello di Salvatore Damiano;
- il Consiglio Comunale di Sant'Antimo statuiva di procedere al ballottaggio tra i due candidati ex aequo ed eleggeva, oltre ai due membri che avevano già conseguito in assoluto più voti, anche il terzo componente nella persona del suddetto Salvatore Damiano, il quale al secondo turno aveva ottenuto più voti del ricorrente;
- quest'ultimo impugna la delibera consiliare in epigrafe, con la quale è

stata sancita tale elezione, rappresentando di essere più anziano del Damiano e sostenendo che, a parità di voti, doveva comunque essere preferito nella nomina;

- il ricorrente avanza, altresì, istanza risarcitoria parametrata sulla mancata percezione degli introiti che avrebbe goduto se fosse stato prescelto in applicazione del principio della maggiore anzianità d'età;

Ritenuto in via preliminare che:

- deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità (rectius inammissibilità) del ricorso formulata dalla difesa comunale, incentrata sul rilievo che è stata omessa l'impugnativa del presupposto avviso pubblico, nel quale sarebbe stato citato il metodo di elezione di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

- è sufficiente osservare che nell'avviso pubblico non si rinviene alcun riferimento al predetto regolamento, ma il solo rinvio alla disciplina di nomina prevista dagli artt. 234 e ss. del d.lgs. n. 267/2000; ne discende che alcuna lesività può essere individuata nell'avviso in parola, fermo restando che, come risulterà dal prosieguo della trattazione, le prescrizioni regolamentari sul metodo di elezione addirittura avalleranno l'impostazione attorea;

Considerato nel merito che:

- si profila fondata la censura con la quale il ricorrente, nell'evidenziare che la normativa disciplinante l'elezione con il sistema del voto limitato del collegio dei revisori dei conti (art. 234 del d.lgs. n. 267/2000) nulla prevede in ordine al ballottaggio tra i relativi candidati, la decisione del Consiglio Comunale di individuare mediante ballottaggio il terzo componente dell'organo di revisione "si rivela di per sé illegittima in quanto in tale situazione (parità di voto tra due candidati) il Consiglio avrebbe dovuto ricorrere al diverso criterio dell'anzianità, immanente

nell'intero sistema amministrativo elettivo”;

- infatti, nel procedimento di natura elettorale di nomina dei revisori dei conti, ai sensi del citato art. 234, allorché si verifica l'ipotesi di parità di voti tra due candidati, deve ritenersi consentito, anzi doveroso, in difetto (come nel caso di specie) di apposita previsione normativa di matrice statale e/o comunale, il ricorso al criterio dell'anzianità, in analogia con le situazioni che si verificano nelle elezioni dei comuni con il sistema maggioritario (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 10 marzo 2011 n. 1428);

- in dettaglio, vale richiamare il condivisibile orientamento già espresso in materia dalla Sezione: “Nel merito, va premesso che l'art. 234 TUEL (norma che riproduce le disposizioni di cui all'art. 57 l. n. 142/90 ...), prevede un sistema di voto “limitato” a due dei tre membri di cui il Collegio si compone. Tale sistema di voto è finalizzato a consentire alla minoranza la possibilità di essere rappresentata nel collegio; ma, come è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato, Sez. V, 06/03/2002, n. 1378, “il concreto funzionamento di questo sistema di voto è condizionato da diversi fattori, quali il grado di coesione della maggioranza e della minoranza e la possibilità che su determinati candidati possano confluire le preferenze di elettori di schieramenti eterogenei. Se il dato letterale offerto dalla richiamata disposizione di legge non può, pertanto, non interpretarsi che nel senso suddetto, e quindi dell'intento del legislatore di offrire alla minoranza la possibilità di eleggere un componente dell'organo collegiale di revisione contabile, va detto però che quest'ultimo non è un risultato minimo assicurato, potendo dipendere l'esito finale delle elezioni, come accennato, dai non sempre prevedibili e sindacabili percorsi politici perseguiti dalle varie componenti di maggioranza e di minoranza nell'ambito dell'organo

consiliare”. (...). In queste condizioni (situazione di parità di voto tra candidati, ndr.) ritiene il Tribunale che occorra prima verificare se sia possibile ricorrere a criteri diversi, ed in particolare a quello dell’anzianità. Va premesso al riguardo che tale criterio non può ritenersi abrogato con riferimento agli organi degli enti locali, come sostiene l’Amministrazione, secondo la quale l’art. 4 comma 10 della legge n. 127/97 avrebbe abrogato il criterio dell’anzianità; tale norma (oggi abrogata) si riferiva a tutt’altra ipotesi. Al contrario, l’art. 72 del D.L. n. 267/2000 lo prevede espressamente, per l’elezione dei consiglieri comunali nei comuni con più di 15.000 abitanti.” (così TAR Campania Napoli, Sez. I, 27 dicembre 2004 n. 19696);

- non è condivisibile la tesi, sostenuta dalle difese dell’amministrazione comunale e del controinteressato, che la specifica disposizione normativa volta a disciplinare il caso dei candidati con parità di voti debba essere rinvenuta nell’art. 77, comma 4, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a termini del quale “In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l’argomento posto all’Ordine del Giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa Seduta per non più di due volte.”;

- tale disposizione deve essere letta in armonia con l’art. 73, comma 4, dello stesso regolamento, che prevede che “Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente”, con la conseguenza che se è vero, in termini generali, che nell’ambito delle operazioni di voto dell’assemblea consiliare del Comune di Sant’Antimo, una proposta di delibera che abbia ottenuto la parità di voti può essere riportata all’attenzione del consesso per una ripetizione delle votazioni, è altrettanto vero che tale principio subisce un

temperamento nel caso che la proposta di delibera attenga alla nomina elettiva di persone fisiche, per la quale è inibita la votazione di ballottaggio, salvo diversa disposizione di legge;

- ebbene, mancando nella fattispecie una disposizione di legge autorizzativa – come si evince dalla piana lettura dell'art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 – non poteva il Consiglio Comunale ricorrere al sistema del ballottaggio per superare l'impasse della parità di voti tra i due candidati, ma doveva più correttamente dare corso al criterio generale di anzianità, immanente, come già chiarito, su tutto il sistema elettorale comunale;

- né, come eccepito in via ulteriore dalle suddette difese, l'applicabilità del criterio di anzianità si troverebbe ad essere esclusa dall'art. 77, comma 1, del citato regolamento, a mente del quale “Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti”;

- difatti, tale disposizione è preordinata a disciplinare il cd. quorum deliberativo dell'assemblea e non la diversa ipotesi della parità di voti tra proposte, riguardata in via generale dal successivo comma 4 e, con riferimento alle nomine di carattere elettivo, dal criterio suppletivo dell'anzianità (in ragione dell'espresso divieto di ballottaggio tra candidati);

- non sortisce migliore esito l'ultima eccezione formulata dalle difese della resistente e del controinteressato, incentrata sul rilievo che il Consiglio Comunale si era preventivamente espresso sulla necessità del ricorso al ballottaggio, approvando la proposta in tal senso del Sindaco ed autovincolandosi nell'ambito della propria sfera di autonomia, con conseguente reiezione del criterio di anzianità invocato dal ricorrente;

- giova osservare, al riguardo, che il Consiglio Comunale può liberamente determinarsi sulle modalità di votazione, ma sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché dei principi da essi promananti, tra cui rientrano a buon diritto il divieto di ballottaggio tra candidature ed criterio dell'anzianità in caso di parità di voti tra contendenti, regole di condotta entrambe violate nello specifico;

- discende da quanto esposto l'illegittimità della gravata deliberazione consiliare n. 13 del 29 febbraio 2012, nella parte in cui ha eletto come terzo componente del collegio dei revisori dei conti Salvatore Damiano, dovendo essergli preferito il ricorrente Francesco Puca, avente maggiore anzianità di età;

- pertanto, assorbite le rimanenti censure non esaminate, la prefata delibera deve essere annullata in parte qua mentre, viceversa, deve essere respinta la connessa istanza risarcitoria, non essendo stato dimostrato l'effettivo insediamento del nuovo collegio dei revisori contabili ed essendo stato genericamente quantificato l'ammontare dei danni asseritamente subiti "nella mancata percezione degli introiti", senza che di tali mancati introiti si fosse offerta una specifica più dettagliata;

- in conclusione, l'odierno ricorso va accolto nei limiti sopra precisati, mentre le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale, compensandosi con riguardo alla posizione del soggetto controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l'effetto, annulla la delibera del Consiglio Comunale di Sant'Antimo n. 13 del 29 febbraio 2012 nella parte relativa all'elezione di Salvatore Damiano come

componente del collegio dei revisori dei conti.

Condanna il Comune di Sant'Antimo a rifondere in favore del ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge. Compensa le spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente FF
Michele Buonauro, Primo Referendario
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2012

IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Parere allegato alla delibera di C.C. n. 24 del 23/07/2012

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.


Li 17.07.2012

Il Funzionario
(Dott.ssa Loredana Di Spirito)


Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere non dovuto art. 49 D.Lgs 267/2000.


li 17.07.2012

Il Funzionario
(Dr Gianluigi Di Bonza)


Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li 18.07.12

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Tersa Petito)


PUNTO 7

ottemperanza all'ordine di esecuzione della sentenza numero 2841/2012 del Tar Campania Napoli prima sezione del 15 06 2012 presa d'atto dall'annullamento della delibera consiliare dei conti Salvatore Damiano anziché Francesco Puca. La parola l'avvocato Di Spirito.

Di Spirito:

allora in merito alla questione, di questa ottemperanza con la delibera consiliare del 29 febbraio 2012 era stato nominato quale terzo revisore dei conti il dottor Salvatore Damiano, il dottor Puca ha proposto ricorso e lo ha vinto sulla scorta del fatto che era stato utilizzato un criterio non legittimo della votazione. Dobbiamo prendere atto di quella che è la decisione del Tar Campania in virtù della quale bisogna sostituire la nomina del dottor Salvatore Damiano come quella di Francesco Puca perché illegittima.

Presidente:

La parola consigliere Russo.

Russo:

allora però il Tar condanna anche il Comune di Sant'Antimo perché questo non l'ha letto che ci condanna a pagare le spese legali, le spese legali della cosa. Io mi ricordo all'epoca ero assente però seguivo il consiglio comunale dalla seduta, il consigliere esempio fece notare questa problematica che era meglio dai due scegliere in automatico pian piano a questo punto però intervenne la segretaria, l'ex segretario comunale, che adesso è a Fratta se non sbaglio, la quale ci ha lei indirizzato al ballottaggio, perché secondo lei la legge diceva che noi avremmo dovuto fare il ballottaggio, questo punto non capisco perché il Comune non ha chiamato in causa il segretario chiedendole di pagare le spese visto che un consigliere comunale aveva già proposto la soluzione e tutti gli altri sono andati dietro alla segretaria avendo fiducia di quello che aveva detto perché il Comune non si è costituito parte, perché non si è costituito contro la segretaria? Visto che nel caso suo noi dobbiamo pagare € 1500 più Iva di spese?

Presidente:

la parola l'avvocato.

Avvocato:

innanzitutto si tratta di una questione di interpretazione della legge così come dicevi anche tu prima rispetto ad altri punti, non è escluso che si possa fare un'azione di rivalsa di responsabilità, laddove però venga accertato che ci sia stato effettivamente la negligenza, però dobbiamo anche dire che gli orientamenti giurisprudenziali possono essere diversi, quindi la segretaria del consiglio che vi ha dato seguiva una interpretazione del regolamento comunale che poteva essere interpretato nel senso di darvi al ballottaggio poi, è stato ritenuto che non fosse l'interpretazione più corretta del regolamento comunale, ma non credo almeno insomma, da quello che ho letto, che si possa accertare con certezza una responsabilità personale.

Consigliere Russo:

se leggi la stenografia forse riesci a valutare l'intervento, poi eravamo tutti presenti, sindaco insomma abbiamo discusso di questa cosa, la segretaria detto, no no si deve fare il ballottaggio. Il problema è cercare di capire se ci sono responsabilità da parte di qualcuno, che questo fatto mi fa capire che il nostro regolamento non è del tutto a norma, quindi magari se nel nostro regolamento non è specificato, ci mette in condizione di acchiappare una rivalsa e pagare € 1500 di spese, quindi vuol dire che non è a norma, perciò il Tar dice che nel nostro caso che nel nostro regolamento non è specificato che viene eletto il più anziano.

Avvocato:

non è un problema di regolamento, è un problema di interpretazione di regolamento innanzitutto e poi ti ripeto la sede amministrativa non ci consentiva eventuali interpretazioni di responsabilità personali che sono avvistabili in un momento successivo.

Russo:

credo che sia di comune accordo visto che mi ricordo che eravate tutti presenti, poi volevo sollevare un altro problema, adesso con l'elezione del signor Puca, questo magari poi mi chiedo anche come consiglio, dal legale, visto che attualmente che dice che uno dei membri della commissione deve venire dalla minoranza, deve essere espresso dalla minoranza, attualmente la minoranza si trova senza revisore contabile. Non ha espresso nulla. No visto, che il regolamento nostro scriveva, che il nostro regolamento non prevede tra i due l'anziano, che passa l'anziano o il... No, io sto chiedendo spiegazioni.

Consigliere:

anche quando abbiamo letto la commissione elettorale, Massimo scusami, nel caso di parità fra i membri della minoranza che avessero raggiunto almeno i tre voti comunque il membro della

minoranza, Domenico hai semplicemente esposto un problema politico che si è posto adesso. C'è un'amministrazione controllata da revisore dei conti, espressione di una stessa maggioranza nient'altro.

Consigliere:

volevo intervenire dicendo che non si sa il Puca di che espressione sia,, attualmente io non lo so di che espressione sia, di minoranza o di maggioranza, volevo puntualizzare solo questo.

Consigliere:

il consigliere comunale che ha sponsorizzato la candidatura del dottor Puca, se non ricordo male oggi alla moglie che consigliere comunale di maggioranza.

(Si sovrappongono le voci)

Consigliere:

questo è un problema politico. A me interessa di più il problema legale di assegnare le responsabilità laddove ci possono essere, perché dal punto di vista politico è un discorso che possiamo affrontare anche dopo. Si però tu hai fatto un altro intervento dicendo che dovevamo garantire la minoranza.

Consigliere:

era per fare un solo intervento, magari a qualcuno mi rispondeva il sindaco era qualcuno mi rispondeva l'avvocato, ma almeno mi rispondevano. Facevo un po' più domande una sola volta senza che riprendevo la parola 3,4 volte.

Presidente:

la parola al sindaco.

Sindaco:

due domande sostanzialmente sono state poste, quella sulla responsabilità economica e sulla opportunità politica allora sulla prima sulla responsabilità economica vorrei soltanto dire che alcune forze politiche nazionali stanno, sono anni che si battono e hanno praticamente perso ogni entusiasmo per cercare di far capire e di portare un nuovo modo di fare giustizia quello della

responsabilità dei giudici, e non ci si riesce, perché ci sono giudici che quando fanno sentenze altro che € 1400, loro sono esenti, ma questo dice la legge. Una legge sbagliata a mio parere, però è una legge la quale ne dobbiamo sottostare. Sempre una legge che può essere o no sbagliata dice che un amministratore nell'esercizio delle sue funzioni a meno che non ci sia un evidente dolo esprime il suo giudizio particolarmente se questo giudizio, diciamo non dico confermato dai dati, ma non è estremamente chiaro il consigliere Russo faceva presente un passaggio che io condivido, non c'è nel nostro regolamento, che premesso come già anticipato nella volta scorsa, dobbiamo modificare e già sono partiti i miei assessori a modificare il nostro regolamento che tra l'altro non tiene conto della legge 2000, dicevo il nostro regolamento non prevede in maniera chiara, per cui l'interpretazione fatta, non voglio entrare nel merito tecnico dell'interpretazione, l'interpretazione fatta è stata favorevole, ma quante volte un Tar dice una cosa e un altro ne dice un'altra eccetera come mai ci fosse responsabilità contabile? Innanzitutto che la corte dei conti che di razza che responsabilità contabile uno, poi ad 1:00 richiesta di un consigliere, di un cittadino qualsiasi si può fare una richiesta la corte dei conti, però ripeto noi ci troviamo davanti ad una legislazione, quella italiana che non prevede tranne in casi particolari, tranne con i medici, e altre poche categorie, ma purtroppo gli altri sono esenti, che nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che ripeto non ci sia un dolo evidente, non hanno responsabilità civili, voglio soltanto ricordare per sfizio, così proprio a titolo di divertimento che io e la vecchia segretaria comunale abbiamo contemporaneamente nello stesso giorno fatto una polizza proprio per essere sicuri che eventualmente dobbiamo pagare qualche cosa ci pensa la polizza, l'abbiamo fatta proprio insieme. Per quanto riguarda l'altro discorso, quindi si può tranquillamente chiedere, bisogna fare un'istanza, poi ci sarà la causa eventualmente perché non si può automaticamente attribuire alla segretaria la responsabilità di € 1400. Di questo sono assolutamente certo. Per quanto riguarda la parte politica il consigliere Angelino, ha fatto molto ironicamente una battuta, ha detto ma noi non sappiamo Puca di chi è, questo fatto che dobbiamo per forza etichettare un professionista con il nome di un partito è abbastanza antipatico, sicuramente quel nome di quel consigliere, di quel professionista è stato richiesto da un partito politico che all'epoca il consigliere che lo ha proposto si trovava nel centro-sinistra, quindi ha fatto una richiesta a nome del centro-sinistra. Ci troviamo nella vecchia amministrazione, aveva aderito all'UDC, ma non faceva parte della..., non ha pubblicamente nonostante gli avessi chiesto non ha fatto mai un'affermazione e nonostante io glielo avessi chiesto espressamente, possiamo dire che ad una mia precisa richiesta un giorno fai parte della maggioranza? Lui non rispose quindi detto questo, la legge non prevede che se si fa un revisore dei conti 6 mesi prima dell'elezione poi cambia la maggioranza, si modifica e i revisori dei conti vengono rifatti. E il revisore dei conti dura, non vorrei sbagliare, tre anni mi sembra. Quindi dura tre anni punto e basta. Quindi non andiamo a strumentalizzare i revisori dei conti. I revisori dei conti devono fare un lavoro molto serio, quello di guardare se ne facciamo sciocchezze o no, di andare a vedere se quello che ne scriviamo è giusto, se le nostre previsioni sono esatte, valutare se facciamo qualche piccolo errore, se incominciamo ad etichettarli politicamente probabilmente non facciamo il loro bene e il bene dell'amministrazione.

Presidente:

esce il consigliere Petito Santo. Assenti sette presenti 18.

Russo.

Bisogna dare un incarico formalmente a un legale per vedere se ci sono i presupposti perché io credo che sia la migliore cosa. I presupposti per vedere se è responsabilità della segretaria in questo caso, perché poi se il legale ci dice che non ci sono i presupposti a questo punto non vale neanche la pena fare ricorso.

Sindaco:

io innanzitutto ritengo che bisogna fare una richiesta espressa, possibilmente scritta anzi, se domani mattina, tu la minoranza, chiunque farà una richiesta scritta noi valuteremo.

Russo:

quindi non è tua intenzione valutarla?

Sindaco:

in questo momento ritengo che non ci sia responsabilità. Però non essendo legale io non so ecco. Ne abbiamo il settore legale sicuramente una vostra richiesta sarà girata al settore legale che ci darà delle delucidazioni..

Russo:

quindi magari.....

Presidente:

la parola al consigliere Di Spirito.

Di Spirito:

non ho seguito e la pratica, ma l'abbiamo affidata a un avvocato esterno però ci tengo a precisare che in merito alla votazione dei revisori dei conti la legge non dice che uno dei tre revisori deve essere della minoranza, ma dalla facoltà... Sì, volevo precisare questa cosa anche dal punto di vista

legale, finché sia fatta chiarezza. Il legislatore ha avuto l'intento di garantire la possibilità alla minoranza di esprimersi prevedendo che la nomina dei revisori sia basata soltanto su due voti anziché un terzo possa essere anche espressione della minoranza. È una facoltà, non sempre garantita, e che dipende molto anche dal grado di coesione del consiglio comunale e questo se volete è espressamente chiarito proprio dalla sentenza Tar proprio sulla questione che oggi siamo trattando proprio alla pagina quattro.

Russo:

no questo

Di Spirito:

in altre occasioni la legge ha precisato l'obbligo di uno dei componenti potesse essere della minoranza, sono altre circostanze.

Presidente:

la parola al consigliere Castiglione.

Castiglione:

presidente chiedo scusa, premesso che è ora tardi, quindi le chiedo che comunque gli interventi vengano come dire, rispettati nei tempi siamo da circa quattro ore a ragionare, e quindi voglio dire che ha presentato un consiglio comunale molto lungo e quindi cerchiamo di far rispettare tempi, ma voglio dire semplicemente diverse cose piccole cose ma riflessive, noi oggi votiamo e prendiamo coscienza della sentenza Tar, quindi voglio dire tutte le discussioni politiche meritevoli e quant'altro e di chi possano essere responsabilità probabilmente non sono di questa discussione, però, una cosa la devo dire, il nostro regolamento non è che non prevede come si voti, il nostro regolamento dice che nel caso in cui non venga esaurito un punto all'ordine del giorno venga rifatta la votazione. È stato detto da un consigliere comunale l'altra volta, che oggi non è presente e quel consigliere comunale cari signori aveva ragione. Lo ha detto anche il Tar, il punto all'ordine del giorno non era evaso perché comunque c'era un ex aequo. E si doveva ripetere tutta l'intera votazione è questo quello che il nostro regolamento dice e quello che è l'orientamento della legge. Perché se non si evade il punto, nel momento in cui si è preso coscienza di un unico candidato già uscito da quella votazione e ballottaggio che darà, è sicuro, è certo che la legge in ogni caso dice sempre che da presepe anziano, ma questa era una precisazione doverosa, anche perché io l'altra volta non ricopriva la carica di consigliere, ricopriva la carica di assessore quindi voglio dire la conosco bene la questione. Se ci saranno responsabilità certamente non è questa la sede per cui

accertare vedere come fare, quindi vista l'ora tarda chiedo e considerato che dopo abbiamo altri sette punti che dal consiglio comunale di votare e prendere atto di questa sentenza. Grazie.

Presidente:

la parola il consigliere Italia.

Italia:

in brevissimo tempo io sulla disquisizione politica, non voglio soffermarmi, anche perché la sentenza del Tar è abbastanza esaustiva, ovviamente la giurisprudenza si muove, è mobile, è fluida, non è che possiamo discutere di queste cose, visto che io studio giurisprudenza, le mastico quindi, capisco qual è l'istanza in questo caso del giudice. Però una cosa va chiarita c'è una responsabilità del consiglio comunale dell'epoca e stiamo giocando con i soldi dei contribuenti pertanto questi € 1500 più Iva che arrivano quasi a € 2000, comunque non è giusto che vengano cacciati anche in forma di un 100^o per ogni cittadino da parte dei cittadini, allora sindaco prima avevi detto, di fare un'istanza di chiedere la responsabilità e vedere. Vediamo ci incontriamo anche in un altro momento, in questo momento io mi dichiaro, mi astengo perché non avevo responsabilità all'epoca, però vediamoci e cerchiamo di risolvere il problema perché non sarebbe giusto nei confronti dei cittadini andare a rifondere in merito queste questioni.

Presidente:



si metta votazione il settimo punto all'ordine del giorno che favorevole? Tre astenuti 15 favorevoli. Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno

Presidente:


DELIBERA C.C. N. 24 DEL 23.07.2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL V. SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA PETITO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal 13 AGO 2012

Li, 13 AGO 2012



IL MESSO COMUNALE

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
